

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s.31 agosto 2022 - n. 7730

Approvazione del quarto avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 «Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato»;
- la decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
- il decreto n. 16892 del 22 dicembre 2017 di approvazione ed adozione del Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO) e s.m.i.;
- il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertate le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

Visti:

- il decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 di approvazione del primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- i decreti di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul primo avviso: nn. 7655 del 25 maggio 2018 (progetti di durata 18 mesi), n. 11781 del 7 agosto 2018 (Assi 3, 4 e 5 del Programma), n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre 2018 (Asse 1 del Programma), n. 18691 del 12 dicembre 2018 (Asse 2 del Programma) e n. 3552 del 19 marzo 2020 (aggiornamento elenco progetti e beneficiari finanziati) e s.m.i.;
- il decreto n. 9248 del 25 giugno 2019 di approvazione del secondo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- il decreto di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul secondo avviso, n. 7636 del 29 giugno 2020 e s.m.i.;
- il decreto n. 14864 del 30 novembre 2020 di approvazione del terzo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera;
- i decreti di approvazione dei progetti e moduli aggiuntivi a progetti finanziati a valere sul terzo avviso pubblico sopracitato, nn. 2720 del 26 febbraio 2021, 3696 del 17 marzo 2021, 5580 del 26 aprile 2021, 10183 del 23 luglio 2021, 14069 del

21 ottobre 2021, 18487 del 24 dicembre 2021 e 2225 del 23 febbraio 2022 e s.m.i.;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera, all'unanimità dei membri deliberanti, nella seduta del 28 marzo, in relazione all'entità delle risorse ancora impegnabili sul Piano Finanziario del Programma, ha stabilito di utilizzare le risorse residue (attuali e future derivanti da economie sui finanziamenti concessi o revocati) per attivare le seguenti misure:

1. finanziare nuove attività dei beneficiari italiani dei progetti finanziati a valere sui primi tre avvisi del programma che si qualificano come attività di capitalizzazione dei risultati di uno o più progetti o di completamento degli stessi (comprese le iniziative necessarie per far fronte alle modifiche del contesto legate alla pandemia da covid-19 e alle conseguenze del conflitto in Ucraina);
2. favorire il riutilizzo delle economie maturate dai progetti all'interno dei progetti stessi, avvalendosi della possibilità, già prevista dalle Linee Guida per la presentazione e gestione dei Progetti adottate dal Programma, di cui all'Allegato n. 9, parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare rimodulazioni di budget tra partner e proroghe al termine di conclusione dei progetti;
3. nel caso in cui, a seguito delle attuazioni delle misure suddette, residuassero ancora risorse non impegnate in chiusura del Programma o emergessero nuove economie dalla chiusura dei progetti, assegnare nuovi contributi pubblici ai beneficiari che abbiano sostenuto spese c.d. «cuscinetto» in attuazione dei progetti;

e ha dato pertanto mandato all'Autorità di Gestione all'approvazione di un nuovo Avviso pubblico di finanziamento a sportello, la cui dotazione finanziaria sia pari alla totalità dei residui disponibili sul Piano finanziario del Programma, quantificabili, alla data di adozione del presente atto, in euro 3.500.000,00 in quota FESR (cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale, pari al 15%, per i soli beneficiari pubblici e assimilabili a pubblici), incrementabile delle eventuali economie derivanti da minori spese su progetti approvati, revocati e rinunce;

Precisato che la dotazione finanziaria sopraindicata è relativa alle Misure 1 e 3 approvate dal Comitato di Sorveglianza, mentre per quanto concerne la Misura 2, la stessa consente esclusivamente modifiche di budget con redistribuzione di contributi tra partner, limitatamente ai contributi già concessi a valere sui primi tre avvisi di finanziamento del Programma;

Visto l'Allegato 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono disciplinate le misure approvate dal Comitato di Sorveglianza e dettagliati i criteri per il finanziamento di nuove attività progettuali (misura 1) proposte dai progetti finanziati dai primi tre avvisi del Programma;

Preso atto che l'Autorità di Gestione ha condiviso i contenuti dell'Avviso di cui all'Allegato 1 del presente atto con il Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera mediante procedura scritta attivata in data 16 maggio 2022 e conclusasi il 31 maggio 2022;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1-12 e agli artt. 20, 53 e 55;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863

final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- le misure approvate dal Comitato di Sorveglianza, soprarichiamate, consentono di concedere nuovi aiuti in favore di beneficiari in regime di aiuto di Stato finanziati dai primi tre avvisi del Programma, mediante:
 1. finanziamento di nuove attività di capitalizzazione, completamento e messa in rete di progetti (misura 1);
 2. redistribuzione dei contributi già concessi ai singoli progetti nell'ambito dei partenariati esistenti (misura 2);
 3. riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per spese attuative dei progetti - c.d. «spese cuscinetto» (misura 3);
- risulta quindi necessario disciplinare le condizioni ed i limiti entro i quali è possibile concedere tali nuovi aiuti di Stato;

Richiamati i regimi di aiuto di Stato attivati con i primi tre avvisi di finanziamento del Programma:

- primo avviso (approvato con decreto n. 7623 del 26 giugno 2017) - aiuti di Stato concedibili in regime «de minimis» o nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 GBER, artt. 20, 53 e 55, con regime SA.48663, prorogato fino alla data del 2 luglio 2020 a seguito del decreto n. 7665 del 30 giugno 2020 (SA.57913);
- secondo avviso (approvato con Decreto n. 9248 del 25 maggio 2019) - aiuti di Stato concedibili in regime «de minimis» o nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 GBER, artt. 20 e 55, con regime SA.54831 con scadenza il 31 dicembre 2023;
- terzo avviso (approvato con decreto n. 14864 del 30 novembre 2020) - aiuti di Stato concedibili nell'ambito della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sopra richiamato, registrato nel Registro Nazionale Aiuti come misura attuativa n. 30624 e successivamente prorogato con le misure 34923, 45730 e 63548 fino alla data del 30 giugno 2022 a seguito dei decreti nn. 16577 del 28 dicembre 2020, 8754 del 25 giugno 2021 e 17900 del 21 dicembre 2021;

Stabilito che i beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di Stato, ai fini del finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 dell'Avviso, potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:

- de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e successive modifiche nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea;

Stabilito che, ai fini:

- dell'assegnazione di nuovo budget ai sensi della misura 2 dell'Avviso, a seguito di cessione da parte di altri partner, nei limiti del contributo pubblico di progetto già approvato;
- del riconoscimento di maggiore contributo pubblico a fronte della validazione di «spese cuscinetto» ai sensi della misura 3 dell'Avviso;
- con riguardo ai beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di Stato, le nuove concessioni siano preferibilmente inquadrate nell'ambito della medesima disciplina già prevista in favore degli stessi per il progetto originario, purché la stessa risulti ancora in vigore. Pertanto:
 - i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime «de minimis» o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell'ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
 - nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime «de minimis» o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime «de minimis» o il regime di cui all'articolo 20 del Regolamento GBER;
 - per i beneficiari che operano per i regimi di cui al Regolamento GBER, le «spese cuscinetto» di cui alla Misura 3 saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell'ambito delle categorie di costo già finanziate;

Stabilito inoltre che nell'ambito delle nuove concessioni di aiuto di Stato ai sensi della Misura 2 non possano essere incrementate le intensità di aiuto dei singoli beneficiari definite nel

decreto di approvazione del finanziamento a valere sui primi tre avvisi o in successivi atti ufficiali. Per garantire il rispetto di tale regola, l'Autorità di Gestione si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o di mantenere lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- che l'impresa operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento «de minimis», il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di «impresa unica» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata;

Ritenuto che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Stabilito che l'Autorità di Gestione possa riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento ove ritenuto necessario;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato,

in capo all'Autorità di Gestione:

- registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, ai sensi dell'art. 8 del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti «de minimis» non superino la soglia massima di 200.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, nel triennio;
- assolvimento degli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Acquisito, nella seduta del 24 maggio 2022, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di Regione Lombardia;

Richiamata l'informativa trasmessa in data 27 maggio 2022 al Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea istituito con d.g.r. n. 365/2018;

Preso atto, in attuazione della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, della d.g.r. n. 600 del 19 dicembre 2016 e della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 in merito alla semplificazione dei bandi regionali, i cui strumenti di supporto sono utilizzabili per i bandi a valere su fondi comunitari solo se pienamente coerenti con i regolamenti comunitari che disciplinano tali fondi, che:

- al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori sono quelli individuati dal Programma come di seguito riportati:
 - per l'Asse 1: Livello di collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera;
 - per l'Asse 2: Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata e numero di arrivi turistici annuali

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni;

- per l'Asse 3: Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere;
- per l'Asse 4: Grado di diffusione delle iniziative socio-sanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area;
- per l'Asse 5: Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali;
- per quanto riguarda l'attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 10);

Vista la scheda informativa allegata, da allegare ai decreti di approvazione dei bandi finanziati con i fondi della programmazione europea di cui alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e al decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 (Allegato 11);

Atteso che le caratteristiche del presente Avviso sono state diffuse al partenariato economico e sociale in quanto rappresentato dai membri del Comitato di Sorveglianza e gli stakeholder di riferimento saranno coinvolti negli eventi informativi di lancio dell'avviso;

Considerato che i meccanismi di erogazione delle agevolazioni di cui al presente avviso prevedono la corresponsione di una quota in anticipazione a seguito di presentazione di garanzia fidejussoria;

Ritenuto, pertanto, di approvare, contestualmente all'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti (Allegato 1), i seguenti allegati, che verranno resi disponibili sul sito <https://interreg-italiasvizzera.eu>:

- Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Modello di dichiarazione di impegno sottoscritta dal beneficiario;
- Allegato 4 - Budget e cronoprogramma;
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa al perimetro d'impresa per la concessione di aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Allegato 6 - Modello di convenzione interpartenariale;
- Allegato 7 - Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila;
- Allegato 8 - Modello di garanzia fideiussoria;
- Allegato 9 - Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti;
- Allegato 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali;
- Allegato 11 - Scheda informativa bando risorse UE;

Ritenuto che gli allegati sopracitati debbano costituire riferimenti obbligatori per tutti gli adempimenti attuativi del quarto Avviso di Programma;

Considerato che gli aggiornamenti intervenuti nella normativa di riferimento e nel documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo relativo al Programma hanno determinato la necessità di adeguare parte dei documenti precedentemente approvati con i decreti di approvazione del primo, secondo e terzo Avviso di Programma, con particolare riferimento alle procedure di gestione e di rendicontazione dei progetti già approvati;

Ritenuto pertanto che, a far data dall'approvazione del presente decreto, per le attività di gestione e di rendicontazione anche di progetti approvati sui primi tre Avvisi si farà riferimento agli allegati di questo provvedimento;

Ritenuto di disporre che:

- le domande di partecipazione per la misura 1 del suddetto quarto Avviso dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 della data di pubblicazione dell'Avviso sul BURL, fino a chiusura o sospensione dell'Avviso stesso;
- le domande di modifiche progettuali che comportino la redistribuzione del budget tra partner nell'ambito dei contributi pubblici già approvati dai primi tre avvisi, come disciplinate dalla misura 2 del quarto avviso, siano presentate, al pari delle altre modifiche progettuali consentite dal Programma, secondo le procedure definite dalla Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti di cui all'al-

legato 9;

- non sia necessaria alcuna domanda formale di riconoscimento di un maggiore contributo da parte dei beneficiari che sostengono «spese cuscinetto», finanziabili nell'ambito della misura 3 del quarto avviso, in quanto le stesse dovranno essere rendicontate nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida soprarichiamate;

Preso atto che i capitoli del bilancio regionale, appositamente istituiti, che presentano la necessaria disponibilità al finanziamento della misura 1 del Quarto avviso sono i seguenti:

- 19.02.104.11458 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11465 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11466 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11467 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11468 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.11469 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.11470 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Ue - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;
- 19.02.104.11473 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11479 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali; 19.02.203.11480 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11481 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11482 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.13597 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.13598 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della legge n. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti alla gestione e all'attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti, nel rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Attestato altresì che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interregitaliasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione

trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Stabilito inoltre di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Allegato 1 sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 («V Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, all'unanimità dei membri deliberanti, nella seduta del 28 marzo 2022;

3. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in attuazione delle decisioni di cui sopra, l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti (Allegato 1) e la relativa Scheda informativa (sul modello dell'allegato B alla d.g.r. n. 6642/2017, così come modificata dal d.d.s. n. 7754 del 30 maggio 2019) allegata al presente atto (Allegato 11);

4. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi come segue:

- per il finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 dell'Avviso, i beneficiari potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:
 - de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - articolo 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20;
- ai fini dell'assegnazione di nuovo budget ai sensi della misura 2 dell'Avviso (a seguito di cessione da parte di altri partner, nei limiti del contributo pubblico di progetto già approvato) e del riconoscimento di maggiore contributo pubblico a fronte della validazione di «spese cuscinetto» ai sensi della misura 3 dell'Avviso:
 - i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per:
 - il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - nell'ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831, il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20 e 55;
 - i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per:
 - il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazio-

ne degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;

– i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare per:

- il regime «de minimis» - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- nell'ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, il regime di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. - con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20;
- con riferimento agli aiuti concessi ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 651/2014, si richiama il tasso massimo di cofinanziamento previsto dal comma 3 di tale articolo;
- per i beneficiari che opereranno per i regimi di cui al Regolamento GBER, le «spese cuscinetto» di cui alla Misura 3 saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell'ambito delle categorie di costo già finanziate;
- nell'ambito delle nuove concessioni di aiuto di Stato ai sensi della Misura 2 non potranno essere incrementate le intensità di aiuto dei singoli beneficiari definite nel decreto di approvazione del finanziamento a valere sui primi tre avvisi o in successivi atti ufficiali. Per garantire il rispetto di tale regola, l'Autorità di Gestione si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o di mantenere lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore;
- l'Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento ove ritenuto necessario;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:
- che l'impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento «de minimis», il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di «impresa unica» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata;
- i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

5. con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione Europea (SANI2), relative alle misure di Aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione stessa;
- dare attuazione agli Aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dell'Avviso, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. di procedere all'apertura del quarto Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva ammontante alla totalità dell'attuale dotazione residua disponibile sul Piano finanziario, per parte italiana, del Programma, di cui € 3.500.000,00 in quota FESR;

7. di attestare che la suddetta dotazione finanziaria, per la sola parte italiana di € 3.500.000,00 in quota FESR, cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale pari al 15% per i soli beneficiari pubblici e assimilati a pubblici, trova copertura sui seguenti capitoli:

- 19.02.104.11458 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11465 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11466 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11467 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11468 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.11469 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.11470 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Ue - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;
- 19.02.104.11473 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11479 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali;
- 19.02.203.11480 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad amministrazioni locali;
- 19.02.203.11481 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese controllate;
- 19.02.203.11482 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 – risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese pubbliche;
- 19.02.203.13597 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad imprese private;
- 19.02.203.13598 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - risorse Stato - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private;

8. di disporre che:

- le domande di partecipazione per la misura 1 del suddetto quarto Avviso dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle

ore 12:00 della data di pubblicazione dell'Avviso sul BURL, fino a chiusura o sospensione dell'Avviso stesso;

- le domande di modifiche progettuali che comportino la redistribuzione del budget tra partner nell'ambito dei contributi pubblici già approvati dai primi tre avvisi, come disciplinate dalla misura 2 del quarto avviso, siano presentate, al pari delle altre modifiche progettuali consentite dal Programma, secondo le procedure definite dalla Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti di cui all'allegato 9;
- non sia necessaria alcuna domanda formale di riconoscimento di un maggiore contributo da parte dei beneficiari che sostengono «spese cuscinetto», finanziabili nell'ambito della misura 3 del quarto avviso, in quanto le stesse dovranno essere rendicontate nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida soprarichiamate;
- 9. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che verranno resi disponibili sul sito <https://interreg-italiasvizzera.eu>:
 - Allegato 1 – Quarto Avviso pubblico di finanziamento dei progetti interreg Italia-Svizzera 2014-2020;
 - Allegato 2 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 3 - Modello di dichiarazione di impegno sottoscritta dal beneficiario;
 - Allegato 4 – Budget e cronoprogramma;
 - Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa al perimetro d'impresa per la concessione di aiuti de minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013
 - Allegato 6 - Modello di convenzione interpartenariale;
 - Allegato 7 - Modello di convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e beneficiario capofila;
 - Allegato 8 - Modello di garanzia fideiussoria;
 - Allegato 9 - Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti;
 - Allegato 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali;
 - Allegato 11 – Scheda informativa bando risorse UE;

10. di disporre che gli allegati sopracitati costituiscano riferimenti obbligatori per tutti gli adempimenti attuativi del quarto Avviso di Programma e, con riferimento alle procedure di gestione in corso e di rendicontazione a far dalla data di approvazione del presente decreto, per i progetti approvati e finanziati con i primi tre Avvisi del Programma;

11. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

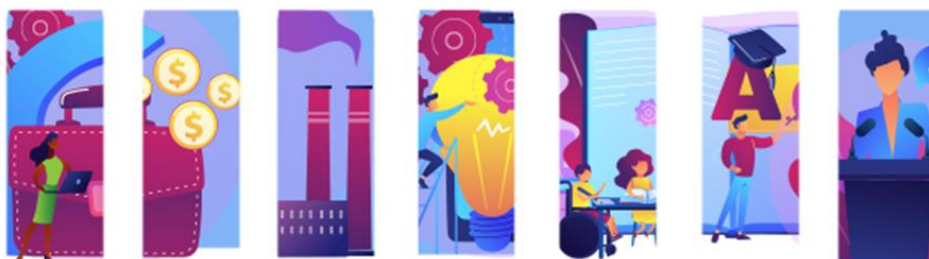
12. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

L'autorità di gestione del programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
La dirigente
Monica Muci

— • —



QUARTO AVVISO - Presentazione Proposte Progettuali



**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA**

CCI 2014TC16RFCB035

**“QUARTO AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO DEI
PROGETTI INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020”**

Quarto Avviso pubblico per la presentazione dei progetti

Sommario

1. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'AVVISO	
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	
3. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROGETTUALITÀ PRESENTATE IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 DEFINITA DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA.....	
4.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FINANZIABILI	
4.2 SOGGETTI AMMESSI	
4.3 SOGLIE DI CONTRIBUTO DI PARTE ITALIANA.....	
4.4 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
4.5 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
4.6 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	
4.7 ISTRUTTORIA DEI REQUISITI FORMALI DELLE DOMANDE	
4.8 CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....	
4.9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	
4.10 DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
4.11 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA.....	
4.12 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO	
4.13 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE NUOVE ATTIVITÀ FINANZIATE	
5 RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE MATURATE DAI PROGETTI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 2.....	
5.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA.....	
5.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
5.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
5.4 ADEMPIMENTI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE	
6. SPESE CUSCINETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 3.....	
6.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA.....	
6.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
6.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI	
6.4 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO	
7. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE	
7.1 REGOLE DI CUMULO	
7.2 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI AIUTI DI STATO CONCESSI	
7.3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA E DEI PARTNER	
7.4 CONTROLLI.....	
7.5 RISPETTO DELLA NORMATIVA.....	
7.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
7.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
7.8 CONTATTI	

1. CONTENUTI E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera V A ha stabilito di utilizzare le risorse residue (attuali e future, derivanti da economie sui finanziamenti concessi o revocati) per attivare le seguenti misure:

1. finanziare nuove attività dei beneficiari italiani dei progetti finanziati a valere sui primi tre avvisi del programma che si qualificano come attività di **capitalizzazione dei risultati di uno o più progetti o di completamento** degli stessi (comprese le iniziative necessarie per far fronte alle modifiche del contesto legate alla pandemia da covid-19 e alle conseguenze del conflitto in Ucraina, ivi inclusi i maggiori costi delle materie prime necessarie a realizzare le attività già previste dai progetti finanziati);
2. **favorire il riutilizzo delle economie maturate dai progetti all'interno dei progetti stessi**, avvalendosi della possibilità, già prevista dalle Linee Guida per la presentazione e la gestione dei Progetti adottate dal Programma, di autorizzare rimodulazioni di budget tra partner e proroghe al termine di conclusione dei progetti;
3. assegnare **nuovi contributi pubblici ai beneficiari che abbiano sostenuto spese c.d. "cuscinetto"** in attuazione dei progetti nel caso in cui, a seguito delle attuazioni delle misure suddette, residuassero ancora risorse non impegnate in chiusura del Programma o emergessero nuove economie dalla chiusura dei progetti.

Con il presente atto, l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 comunica l'apertura del Quarto avviso, a valere sui cinque Assi del Programma:

- **Asse 1 Competitività delle Imprese** che punta ad accrescere la collaborazione transfrontaliera tra imprese, anche con il coinvolgimento delle loro rappresentanze, centri di ricerca ed enti pubblici, con l'obiettivo di integrare e modernizzare il sistema economico dell'area e di rafforzarne la competitività;
- **Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale** che intende migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica e accrescere l'attrattività dell'area, promuovendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali e valorizzandole in maniera integrata;
- **Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile** che punta ad accrescere la qualità della mobilità transfrontaliera attraverso soluzioni di trasporto più efficienti perché integrate e più rispettose dell'ambiente;

- **Asse 4 Servizi per l'integrazione delle comunità** che sostiene introduzione di soluzioni condivise per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, in particolare in favore delle persone con limitazioni dell'autonomia, affette da disabilità e a rischio di marginalità;
- **Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera** che promuove le capacità di coordinamento e collaborazione delle Amministrazioni, anche in una logica di governance multilivello, e si propone di migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica per il finanziamento delle misure 1 e 3 del presente avviso è stata stabilita dal Comitato di Sorveglianza del 28 marzo 2022 con uno stanziamento iniziale per parte italiana riferibile alla quota FESR pari ad **€ 3.500.000,00**, che sarà integrato con le relative quote di finanziamento nazionale IGRUE spettanti ai soli partner pubblici e assimilabili.

La dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere progressivamente alimentata dalle minori spese sui progetti approvati e dagli ulteriori importi derivanti da revoche e rinunce, mediante atto adottato dall'Autorità di Gestione.

Il finanziamento della misura 2 troverà invece copertura finanziaria all'interno e nei limiti dei contributi pubblici già concessi in favore dei singoli progetti oggetto di rimodulazione di budget tra partner.

Si precisa che:

- al fine di finanziare il maggior numero di proposte progettuali, l'AdG si avvarrà della cd. "flessibilità tra gli Assi" prevista dalla Commissione Europea per i Programmi in chiusura. Tale "flessibilità" permette una redistribuzione delle risorse allocate sui vari Assi del piano finanziario approvato entro un limite del 10% della dotazione di ciascuno di essi;
- in relazione ai differenti fabbisogni di finanziamento che potranno emergere sui singoli Assi, il Comitato di Sorveglianza potrà decidere di effettuare una riprogrammazione del Piano Finanziario del Programma per rafforzare le dotazioni degli Assi su quali si registri un maggior interesse progettuale da parte del territorio;
- lo stanziamento previsto potrà essere ridotto in conseguenza di eventuali rettifiche finanziarie che dovessero interessare il Programma;

- l'AdG potrà decidere di chiudere l'avviso e/o di sospenderlo per la misura 1, qualora non vi fossero risorse sufficienti all'approvazione di nuove proposte progettuali e fino a quando non risultassero ulteriori nuove disponibilità derivanti da economie sui progetti in corso;
- l'AdG non procederà all'attuazione della misura 3 in caso di completo esaurimento delle risorse assegnate al Programma.

3. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Per parte italiana

I contributi del Programma sono concessi a fondo perduto per conseguire i risultati indicati nella proposta progettuale. L'intensità del finanziamento di parte italiana sarà del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici e assimilabili. Per i beneficiari privati invece il contributo pubblico sarà pari alle seguenti intensità di agevolazione, correlate al tasso di cofinanziamento comunitario per Asse previsto dal Piano finanziario del Programma.

Asse	Contributo pubblico riconoscibile (% rispetto al costo ammesso)
Asse 1	84,6428064339%
Asse 2	84,4926919617%
Asse 3	84,9999982470%
Asse 4	84,9999981285%
Asse 5	84,9999969278%

Poiché tali percentuali sono collegate al Piano finanziario in vigore al momento della concessione, le stesse potrebbero cambiare in ragione di eventuali riprogrammazioni proposte dall'Autorità di Gestione e approvate dalle autorità nazionali e comunitarie competenti.

Qualora la redistribuzione di budget in applicazione della misura 2 dia luogo ad uno spostamento di contributo in favore dei beneficiari privati finanziati nell'ambito dei primi tre avvisi, si applicheranno le intensità di aiuto già concessi su tali avvisi.

Le percentuali di cui alla tabella precedente sono in ogni caso da intendersi come intensità massime; il contributo concesso potrà essere inferiore per:

- a) assicurare il rispetto del plafond stabilito in caso di scelta del regime de minimis (cfr. relative disposizioni sugli aiuti di Stato);
- b) ottemperare alla necessità di ridimensionare l'importo concedibile in ragione delle risorse ancora disponibili.

Per parte svizzera

Non è prevista la concessione di contributi svizzeri.

Resta salva – nonché auspicabile - la possibilità che i partner elvetici prendano parte, senza alcun contributo e senza una specifica valorizzazione di budget, alle attività progettuali promosse dai partner italiani.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROGETTUALITÀ PRESENTATE IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 DEFINITA DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA

4.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ FINANZIABILI

Nell'ambito della Misura 1 del presente avviso, il Programma finanzia le seguenti tipologie di attività in favore dei soli beneficiari italiani:

- a) Azioni di diffusione/capitalizzazione dei risultati raggiunti da un progetto finanziato nell'ambito degli avvisi precedenti, garantendo la trasferibilità e la sostenibilità delle azioni messe in campo;
- b) Azioni di diffusione/capitalizzazione e messa in rete dei risultati raggiunti da due o più progetti finanziati nell'ambito degli avvisi precedenti, anche su assi diversi;
- c) Azioni integrative e/o di completamento del progetto originariamente finanziato nell'ambito degli avvisi precedenti, anche connesse alle esigenze emergenti dalla pandemia da covid-19 e dal conflitto russo-ucraino, ivi inclusi

i maggiori costi delle materie prime necessarie a realizzare le attività già previste dai progetti finanziati.

Non saranno riconosciuti i costi di siti web che si limitano a comunicare le attività e i risultati del progetto.

Le attività progettuali si configurano come modifiche ai progetti già finanziati (in corso o conclusi). In quanto tali sono presentate dal Capofila italiano, in nome e per conto di tutto il partenariato italiano. I partner elvetici che dovessero prendere parte alle attività progettuali promosse dai partner italiani non figureranno nella domanda di partecipazione inserita nel sistema informativo. In caso di messa in rete di più progetti (lett. b) la domanda sarà presentata da uno solo dei Capofila dei progetti originari ma, in caso di finanziamento, sarà necessario siglare addenda a tutte le Convenzioni di finanziamento già stipulate con l'AdG per i progetti messi in rete.

Le modalità operative e di creazione della domanda progettuale sono esplicitate nel documento "Guida alla compilazione della scheda progetto" disponibile nel sito di Programma in corrispondenza della sezione "Quarto avviso".

Le proposte dovranno:

- prevedere risultati che possano essere raggiunti in modo efficace agendo anche solo sul versante italiano, mantenendo comunque un approccio transfrontaliero documentabile attraverso azioni ad hoc volte ad assicurare un valore aggiunto per l'intero partenariato (partecipazione ad eventi e comitati, messa a disposizione dei materiali e delle ricerche realizzate, ecc.);
- prevedere attività progettuali da parte di uno o più beneficiari italiani inclusi nella compagine esistente, coinvolgendo auspicabilmente anche i soggetti svizzeri, sebbene non destinatari di alcun finanziamento (cfr. paragrafo 3);
- prevedere un WP unico, all'interno del quale si chiede di fornire specifica evidenza delle eventuali attività di coordinamento e comunicazione previste in capo ai diversi partner;
- avere una durata non superiore a 9 mesi e in ogni caso prevedere che le attività siano concluse e i relativi pagamenti sostenuti e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tal riguardo l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al partenariato di accettare una riduzione della durata delle attività laddove, in relazione ai tempi di istruttoria delle domande, l'avvicinarsi della scadenza del 31/12/2023 sia incompatibile con il cronoprogramma presentato dai proponenti.

4.2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alle misure finanziate dal presente Avviso **esclusivamente i soggetti italiani inclusi nelle compagini originarie dei progetti finanziati dai primi tre avvisi** del Programma.

4.3 SOGLIE DI CONTRIBUTO DI PARTE ITALIANA

Non sono previsti massimali a livello di costo totale degli interventi ma le domande proposte non dovranno indicativamente superare il 20% del budget del progetto originariamente finanziato (o della somma dei diversi budget, nel caso di messa in rete di più progetti) e l'importo complessivo di 200.000 euro. Eventuali richieste eccedenti tali soglie indicative dovranno essere debitamente motivate e potranno essere accolte solo nel caso in cui tali motivazioni risultino adeguatamente fondate e giustificate.

Il contributo pubblico per singolo beneficiario, per ciascuna proposta presentata, potrà essere pari al massimo a 150.000 euro di contributo pubblico complessivo.

4.4 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

I beneficiari italiani che svolgono attività progettuali considerate assoggettabili alla normativa sugli aiuti di stato, ai fini del finanziamento di nuove attività ai sensi della misura 1 del presente Avviso, potranno scegliere l'applicazione di uno dei seguenti regimi:

- *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «*de minimis*», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo): l'importo massimo di contributi pubblici che un'impresa può ricevere a titolo di *de minimis* è pari a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, fatte salve altre specifiche disposizioni di settore. Tale soglia si riferisce a tutti i contributi *de minimis* ricevuti dal beneficiario anche su progetti diversi;
- art. 20 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e all'art. 20: consente la concessione di Aiuti a copertura dei costi per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale, nel limite del tasso massimo di cofinanziamento FESR previsto per il Programma (si veda specifica per asse nel paragrafo 3).

I beneficiari in regime d'aiuto di Stato che opteranno per il regime *de minimis*

dovranno compilare l'allegata dichiarazione relativa al perimetro d'impresa, sottoscriverla digitalmente e caricarla in SiAge.

L'Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d'ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

4.5 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese sostenute:

- **dal 2 marzo 2022 ovvero;**
- per i progetti già conclusi, **dalla data di chiusura delle attività.**

Tali termini iniziali sono validi anche **per i beneficiari in aiuto di stato** che scelgono di richiedere il contributo **ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.**, per la cui ammissibilità delle spese si fa riferimento a quanto previsto dal **paragrafo 5, lettera i) dell'art. 6 "Effetto di incentivazione"**¹.

Tutte le spese devono essere quietanzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2023.

I beneficiari dovranno obbligatoriamente scegliere una delle seguenti modalità di rendicontazione, indipendentemente dalle modalità di rendicontazione scelte sui precedenti avvisi.

OPZIONE A) Rendicontazione a costi reali delle "spese dirette" e riconoscimento forfettario delle spese di personale (20%) e delle spese di ufficio e amministrative (3%).

In tal caso le spese ammissibili e rendicontabili in base ai criteri stabiliti nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti sono:

- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature;

¹ Ai sensi del **paragrafo 5, lettera i) dell'art. 6 "Effetto di incentivazione"**, del Regolamento GBER:

"In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

[...]

i) aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 20 o 20 bis;"

•spese per infrastrutture e strutture edilizie. In tale categoria non saranno ammesse spese per acquisto o nuova costruzione, ma solo spese per lavori su immobili esistenti strettamente connessi alla realizzazione del progetto.

OPZIONE B) Rendicontazione a costi reali delle spese di personale e riconoscimento forfettario (40%) dei costi ammissibili residui, così come previsto dall'art. 68 ter del Regolamento UE 1303/2013 (e successive modifiche).

In questo caso saranno quindi ammissibili e rendicontabili le sole spese di personale, senza alcun limite relativo a quello già contrattualizzato dal beneficiario prima della presentazione delle proposte progettuali sui precedenti tre avvisi.

Per entrambe le opzioni di rendicontazione scelte, il Segretariato Congiunto valuta la congruità dei budget proposti, relativamente alle previste attività progettuali, e può proporre all'Autorità di Gestione e al Comitato Direttivo la rimodulazione, ivi inclusa la diminuzione, in relazione alle attività finanziate.

4.6 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Il presente avviso prevede la cosiddetta “**modalità a sportello**”, la cui disciplina è di seguito dettagliata:

- la presentazione delle domande di finanziamento è possibile a partire dalla data sottoindicata, senza una scadenza prefissata;
- l'istruttoria delle domande segue l'ordine di protocollazione;
- le decisioni di finanziamento terranno conto dell'ordine di presentazione delle domande e dell'avvenuto superamento con esito positivo dell'istruttoria;
- l'eventuale finanziamento di una domanda determinerà la corrispondente diminuzione delle risorse disponibili per le domande successive. L'AdG potrà proporre al Comitato di Sorveglianza la sottoposizione alla Commissione Europea di una richiesta di riprogrammazione del piano finanziario del Programma per aumentare la disponibilità di risorse sugli assi per i quali vi è una maggiore richiesta di finanziamento.

Le domande di finanziamento di nuove attività potranno essere presentate:

- **dalle ore 12.00 della data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso fino alla data di pubblicazione della comunicazione di definitivo esaurimento delle risorse.** Sono fatte salve le eventuali sospensioni di cui al precedente §2.

La mancata presentazione sul sistema informativo SIAGE della domanda di finanziamento e dei documenti obbligatori non è sanabile e comporta l'esclusione della domanda o del partner secondo quanto disciplinato dal paragrafo 4.8 del presente avviso.

4.7 ISTRUTTORIA DEI REQUISITI FORMALI DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande di finanziamento finalizzata a verificare il rispetto di tutti i requisiti formali previsti e della completezza documentale, svolta dal Segretariato Congiunto, seguirà dal punto di vista amministrativo l'iter previsto per la valutazione delle **modifiche progettuali** in base alle regole del Programma (Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti, § 7.3).

4.8 CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Costituiscono causa di **esclusione, per inammissibilità formale**, della domanda di finanziamento le seguenti carenze:

I. Mancata trasmissione tramite il sistema SiAge di uno dei seguenti allegati obbligatori:

- Domanda di partecipazione - scaricata e sottoscritta dal capofila che presenta la domanda (firma digitale);
- File Excel contenente il dettaglio del budget e il Cronoprogramma;

II. Mancata compilazione anche di una sola delle sezioni previste dalla scheda on line.

Costituisce causa di **esclusione, per inammissibilità formale, di un beneficiario** la mancata trasmissione, tramite il sistema SiAge, della dichiarazione di impegno del capofila/partner italiano interessato (che indichi altresì l'impegno dell'autofinanziamento se dovuto). Tale dichiarazione dovrà essere scaricata da SiAge al termine della compilazione della scheda online, sottoscritta con firma digitale dal beneficiario interessato e ricaricata nella domanda come allegato. Eventuali vizi della dichiarazione di impegno possono essere sanati con successive integrazioni, come previsto dall'istituto amministrativo del c.d. "soccorso istruttorio" disciplinato dalla L. 241/1990.

Sempre in applicazione del principio del soccorso istruttorio, al fine di chiarire eventuali discordanze tra i dati inseriti sul sistema SiAge e la documentazione allegata e/o verificare la coerenza e correttezza delle spese proposte e delle attività progettuali, l'Autorità di Gestione potrà chiedere eventuali integrazioni documentali, che il Beneficiario capofila italiano dovrà far pervenire all'AdG entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta tramite PEC. Decorso il termine di 10 giorni, l'AdG potrà completare l'istruttoria sulla base della sola documentazione

presentata, allorché sufficiente ad una determinazione di ammissibilità della domanda, valutando la possibilità di rinviare ad una fase istruttoria successiva l'acquisizione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.

Non sarà invece in alcun modo possibile integrare documenti obbligatori mancanti in data o orario successivi all'invio della domanda in SiAge.

4.9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

L'istruttoria di merito delle domande di finanziamento viene svolta dal Segretariato Congiunto sulle domande che hanno superato positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale di cui al precedente paragrafo 4.8.

L'istruttoria di merito del Segretariato è finalizzata a valutare:

- la conformità delle attività proposte alle tipologie finanziabili dall'avviso e la coerenza con l'Asse/obiettivo specifico di finanziamento;
- le modalità di integrazione e collegamento tra le attività progettuali proposte nell'ambito del presente avviso e quelle del progetto già finanziato e la relativa coerenza;
- l'idoneità dei partner coinvolti rispetto alle attività che si propongono di realizzare;
- la congruità delle tempistiche e dei budget proposti rispetto alle attività e ai prodotti aggiuntivi previsti.

L'Autorità di Gestione approva le domande che hanno superato positivamente l'istruttoria di merito, sentito il Comitato Direttivo.

4.10 DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO E DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Al fine di determinare il contributo concedibile, l'Autorità di Gestione potrà richiedere ai capofila di presentare dichiarazioni sulle eventuali entrate nette quantificabili ex ante, nonché di fornire elementi ulteriori necessari alla valutazione delle azioni proposte. Il capofila italiano dovrà far pervenire via PEC la documentazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L'Autorità di Gestione, sulla base della valutazione svolta dal Segretariato Congiunto e dei pareri resi dal Comitato Direttivo, potrà decurtare i budget presentati, rimodulando proporzionalmente il contributo pubblico, qualora l'istruttoria abbia rilevato spese sovrastimate o non rientranti nelle categorie ammesse dal Programma.

L'approvazione delle domande è subordinata:

- alla verifica di effettiva sussistenza delle risorse disponibili sul Piano finanziario del Programma alla data di decisione dell'Autorità di Gestione;

- per i beneficiari in aiuto di Stato in regime "de minimis", alla verifica mediante il Registro Nazionale Aiuti della disponibilità di plafond de minimis rispetto al perimetro d'impresa unica, come calcolato a seguito della dichiarazione dagli stessi resa (si veda allegato al presente Avviso).

Qualora da tali verifiche emerga la possibilità di riconoscere un contributo inferiore a quello richiesto, l'AdG chiederà al capofila di confermare, entro 10 giorni, tramite pec, la disponibilità del partenariato ad accettare una minore assegnazione di risorse, con la possibilità di ridurre le azioni progettuali previste ed il correlato budget, oppure comunicando la disponibilità dei beneficiari ad integrare il piano finanziario con risorse proprie.

Le domande ritenute ammissibili al finanziamento a seguito dell'istruttoria di merito condotta dal Segretariato Congiunto e del parere positivo del Comitato Direttivo, ma che non possono essere finanziate, in tutto o in parte, per carenza di risorse sul Piano finanziario del Programma, potranno essere successivamente ammesse a contributo (o ad un incremento del contributo previsto) a seguito della disponibilità di nuove risorse nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Avviso, sufficienti a finanziare in tutto o in parte tali proposte. L'AdG approva una graduatoria di tali domande, demandando ad un atto successivo l'eventuale finanziamento delle stesse.

4.11 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Entro 15 giorni dalla consultazione del Comitato Direttivo, l'Autorità di Gestione, con decreto pubblicato sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e sul sito del Programma, darà conto della ammissione o dell'esclusione (per inammissibilità formale o per mancato superamento dell'istruttoria di merito) della domanda presentata e del relativo finanziamento concesso.

L'Autorità di Gestione comunicherà gli esiti istruttori mediante PEC al Capofila che ha presentato la domanda nei 15 giorni lavorativi successivi all'adozione dell'atto di finanziamento. Il Capofila è tenuto a comunicare l'esito dell'istruttoria a tutti i partner.

4.12 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Per le domande la cui attività istruttoria si sia conclusa con esito positivo ed ammesse al contributo, l'AdG fornirà, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.11, le indicazioni per la trasmissione, tramite PEC, di:

- accettazione ed eventuale rimodulazione del budget di progetto resasi necessaria a seguito di una riduzione del contributo concesso;

- convenzione interpartenariale, da sottoscrivere esclusivamente tra il Capofila e i partner che partecipano alle nuove attività progettuali finanziate;
- dichiarazioni contenenti tutte le informazioni necessarie alla richiesta, da parte dell'AdG, della documentazione antimafia prescritta dalla normativa vigente.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni sulla regolarità contributiva e sulla normativa antimafia sarà effettuata *ex ante*, come previsto per legge, su tutte le dichiarazioni rese. Successivamente alla stipula dell'addendum alla *Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila del progetto esistente*, il Segretariato Congiunto provvederà ad accertare su campione pari al 5% delle domande finanziate ogni quadrimestre (a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e fino alla chiusura del medesimo) la veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese in fase di domanda o con successive integrazioni, rilevanti ai fini della partecipazione al presente Avviso (casellario penale, casellario ANAC, Agenzia delle Entrate, dichiarazione che l'impresa sia in attività e non si trovi in situazione di difficoltà, casellario fallimentare, soggetti dichiarati ai sensi del perimetro d'impresa). Ai fini della verifica potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa. Il Beneficiario capofila avrà 30 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento della richiesta, che verrà inoltrata via PEC, per far pervenire la documentazione richiesta tramite PEC.

Gli addenda alle Convenzioni di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila del progetto, i cui modelli saranno forniti dall'AdG, dovranno essere restituiti firmati digitalmente nel termine di 10 giorni lavorativi.

La durata delle attività finanziate decorre dalla data di approvazione del finanziamento (data di adozione del decreto di finanziamento), ancorché l'addendum alla Convenzione di finanziamento e l'assunzione degli impegni finanziari siano successivamente formalizzati. Tale data sarà inserita dal Segretariato Congiunto nel sistema informativo SiAge quale "data di avvio delle attività progettuali a valere sul Quarto avviso". La data di conclusione delle attività sarà quindi conteggiata sulla base dei mesi indicati nella domanda presentata, salvo eventuali modifiche al cronoprogramma apportate nella fase di accettazione del finanziamento.

4.13 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE NUOVE ATTIVITÀ FINANZIATE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, i pagamenti del contributo pubblico di parte italiana sono effettuati dall'Autorità di Certificazione al Beneficiario capofila, di norma entro 90 giorni dalla richiesta inviata tramite il sistema informativo SiAge. Entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuta

ricezione del contributo, il Beneficiario capofila è a sua volta tenuto a trasferire ai singoli partner italiani le risorse loro spettanti.

Per i beneficiari italiani, successivamente alla stipula dell'addendum alla Convenzione originaria (o degli addenda in caso di interventi di messa in rete) e previa presentazione di apposita domanda di anticipo, verrà erogata una prima quota del contributo, a fronte di presentazione, da parte dei beneficiari privati, di regolare polizza fideiussoria di pari importo², pari al:

- 15% del finanziamento assegnato ai Partner che non operino in regime di Aiuto;
- 40% del finanziamento concesso ai beneficiari di contributi soggetti ad Aiuti di Stato.

Per le tranches successive, si prevedono pagamenti a rimborso delle spese sostenute (e validate in sede di controllo di I livello) da ciascun beneficiario. L'importo complessivo dei pagamenti intermedi non potrà superare il 65% del contributo a ciascuno di essi assegnato per cui, comprendendo anche l'anticipo, prima del saldo ciascun partner potrà ricevere fino all'80%. Nel caso dei beneficiari privati soggetti ad Aiuti di Stato si prevede l'erogazione di eventuali ulteriori tranches di pagamenti intermedi fino ad un ulteriore 40% del contributo approvato.

A saldo, previa copertura dell'importo ricevuto a titolo di anticipo, ciascun beneficiario potrà ricevere il contributo residuo spettante a fronte delle spese sostenute e validate. Il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo concesso, eventualmente rideterminato in funzione delle irregolarità rilevate da parte dell'Autorità di Audit e di altri organi deputati a svolgere i controlli sulla spesa pubblica, ed i contributi già erogati, tenendo altresì conto delle eventuali Entrate nette generate dal progetto.

L'erogazione degli anticipi e delle tranches successive avverrà solo ad esito positivo dei controlli in materia di DURC e normativa antimafia, qualora applicabile.

5 RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE MATURATE DAI PROGETTI ALL'INTERNO DEI MEDESIMI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 2

5.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA

Il riutilizzo delle economie maturate dai progetti da parte dei progetti stessi può essere autorizzato mediante l'approvazione di modifiche progettuali, secondo le modalità già previste dalle Linee Guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

² O integrazione di polizza fideiussoria già presentata a valere sul progetto originario/MAC.

In particolare, l'AdG può, sentito il Comitato Direttivo:

- autorizzare rimodulazioni di budget tra partner;
- autorizzare la proroga del termine di conclusione dei progetti.

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse già concesse, **i progetti originari la cui data di chiusura sia stata automaticamente prorogata dall'approvazione di un Modulo Aggiuntivo COVID nell'ambito del Terzo avviso possono sfruttare tale maggiore durata** reimpiegando le economie maturate a conclusione delle attività previste nel progetto originario medesimo. In tal caso **il Capofila italiano non dovrà procedere alla presentazione della rendicontazione finale sul progetto originario** (e conseguentemente della domanda di pagamento finale saldo) ma potrà presentare una modifica progettuale con richiesta di utilizzo delle minori spese sostenute nell'ambito dei WP approvati nel progetto. Le attività connesse al riuso delle economie dovranno concludersi entro la data di chiusura prorogata a seguito dall'approvazione del MAC, salvo ulteriore richiesta di proroga debitamente motivata. Le economie presenti sul MAC potranno essere riutilizzate sul MAC stesso. La modifica progettuale dovrà essere presentata in SIAGE, nell'ambito del progetto originario o del MAC, seguendo le indicazioni fornite nell'apposito manuale disponibile sul sito di Programma nella sezione "Progetti-Manualistica" e Linee guida-"Manuale SIAGE richiesta di modifica progettuale".

5.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per quanto concerne l'ammissibilità temporale e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività, si fa riferimento al termine iniziale e alle modalità previste dall'avviso di finanziamento con il quale è stato finanziato il progetto su cui tali attività si realizzano.

5.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

Allorché le rimodulazioni di budget tra partner comportino un aumento del contributo concesso in favore di beneficiari in aiuto di Stato, le nuove concessioni saranno preferibilmente inquadrare nell'ambito della medesima disciplina già prevista in favore degli stessi per il progetto originario, purché la stessa risulti ancora in vigore.

I regimi previsti sono:

- regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con

riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55.

Pertanto:

- i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell’ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
- nell’ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime “de minimis” o il regime di cui all’articolo 20 del Regolamento GBER.

L’Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d’ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

Le variazioni di budget tra partner non possono generare un aumento del contributo pubblico italiano complessivo approvato dall’AdG per il progetto. Le intensità di aiuto dei singoli partner (definite nel Decreto di approvazione della graduatoria o in successivi atti ufficiali) non devono variare. L’AdG si avvarrà della possibilità di concedere il finanziamento ai sensi di un regime differente da quello del progetto originario o mantenendo lo stesso regime con una percentuale di contributo inferiore per garantire il rispetto delle regole suddette, come previste al paragrafo 7.3.4 delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

5.4 ADEMPIMENTI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE

Si rimanda agli adempimenti per la formalizzazione delle modifiche previsti dalle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti (paragrafo 7.3.4).

6. SPESE CUSCINETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA 3

6.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PROGRAMMA

Così come indicato nel paragrafo 9.e delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, il Programma consente ai beneficiari italiani di rendicontare spese eccedenti il proprio budget approvato nel piano finanziario originario o in quello eventualmente modificato successivamente, a fronte di maggiori costi

necessari per la realizzazione delle attività già finanziate.

Tali spese, denominate “spese cuscinetto”:

- dovranno essere pertinenti con il progetto approvato e con le attività definite per il beneficiario in questione;
- saranno sottoposte alle attività di controllo previste dal Programma al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità;
- dovranno essere inserite nel sistema informativo SiAge seguendo le normali procedure di rendicontazione e presentando tutta la documentazione prevista dalle Linee guida per i beneficiari italiani.

Di norma le spese cuscinetto possono essere utilizzate a compensazione di eventuali minori spese riconosciute a seguito dei controlli previsti dal Programma, con i limiti indicati nelle Linee guida.

Tuttavia, in aggiunta a tale possibilità ed in attuazione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza, qualora dovessero residuare risorse non impegnate sul Piano finanziario del Programma a chiusura dello stesso, l'Autorità di Gestione potrà approvarne, con apposito atto, il finanziamento, riconoscendo così un contributo pubblico ulteriore a fronte delle “spese cuscinetto” sostenute dai progetti.

Per le ragioni suddette, i beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito degli avvisi del Programma (comprese le azioni progettuali presentate a valere sulla misura 1 del presente avviso) sono invitati ad inserire nel sistema informativo le ulteriori spese sostenute in attuazione delle rispettive attività progettuali.

Ai fini della riconoscibilità di tali spese, non sarà necessario presentare alcuna domanda: sarà infatti l'AdG a definire, con propri atti, che adotterà tra gli ultimi mesi del 2023 e l'inizio del 2024, un elenco dei progetti e beneficiari che potranno beneficiare di maggiori contributi, fino al pieno utilizzo delle risorse residue ancora disponibili nel Piano finanziario del Programma.

Ai fini del riconoscimento dei contributi collegati alle spese cuscinetto, saranno utilizzati i seguenti criteri:

- il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della rendicontazione con cui le spese ammissibili superano il budget del singolo beneficiario, indipendentemente dalla data di validazione delle spese stesse da parte dei controllori di I livello;
- l'effettiva disponibilità di risorse sui singoli Assi del Piano finanziario.

Per quanto concerne il riconoscimento di “spese cuscinetto” sostenute da parte di

beneficiari in aiuto di Stato, l'AdG utilizzerà i seguenti ulteriori criteri di finanziamento:

- la necessità di concedere il nuovo finanziamento entro la scadenza del regime di aiuto scelto dal beneficiario per il progetto, fatta salva la possibilità di attivare nuovi regimi d'aiuto dal 1° gennaio 2024;
- la sussistenza di tempi sufficienti per il completamento dei controlli di I livello e l'erogazione del relativo contributo, tenuto conto del termine previsto per l'ultima certificazione della spesa.

L'AdG potrà pertanto motivare l'eventuale esclusione di uno o più beneficiari dalla graduatoria di finanziamento, allorché rilevi la carenza di tali condizioni, oppure stabilirne il finanziamento prioritario rispetto alle altre categorie di beneficiari.

6.2 AMMISSIBILITÀ E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per quanto concerne l'ammissibilità temporale delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, si fa riferimento al termine iniziale e alle modalità previste dall'avviso di finanziamento con il quale è stato finanziato il progetto su cui tali attività o maggiori costi si realizzano.

I beneficiari sui quali siano state riscontrate irregolarità con relativa decurtazione del contributo pubblico (in itinere o a saldo) possono essere ammessi alle graduatorie di finanziamento delle spese cuscinetto nella misura in cui le stesse siano superiori alla quota inammissibile riscontrata nei controlli in loco di I livello o nei controlli dell'Autorità di Audit. Pertanto, ferma restando la decurtazione del contributo originariamente finanziato, solo la maggior quota superiore alla spesa irregolare potrà rientrare nella graduatoria di finanziamento delle "spese cuscinetto".

Esempio

Budget originario: 150.000 euro

Irregolarità rilevata da controllo in loco o audit: 3.000 euro

Budget rideterminato in itinere o a saldo: 147.000 euro

"Spese cuscinetto" sostenute: 8.000 euro

"Spese cuscinetto" riconoscibili a valere sul presente avviso: 5.000 euro (=8.000-3.000)

Contributo complessivo riconoscibile: 152.000 euro (=147.000 + 5.000)

6.3 REGIMI DI AIUTO DI STATO APPLICABILI

Allorché le “spese cuscinetto” siano state sostenute da beneficiari in aiuto di Stato, le nuove concessioni saranno preferibilmente inquadrate nell’ambito della medesima disciplina già prevista per il progetto originario, laddove ancora in vigore.

I regimi previsti sono:

- regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55.

Pertanto:

- i beneficiari del Secondo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20 e 55 del Regolamento GBER nell’ambito della misura già autorizzata dalla Commissione con SA.54831;
- nell’ambito di una nuova misura, da attivare in attuazione al presente decreto, con comunicazione alla Commissione Europea, i beneficiari del Primo Avviso potranno optare per il regime “de minimis” o il regime di cui agli articoli 20, 53 e 55 del Regolamento GBER, mentre i beneficiari del Terzo Avviso potranno optare, per la nuova concessione, per il regime “de minimis” o il regime di cui all’articolo 20 del Regolamento GBER.

Per i beneficiari che opteranno per i regimi di cui al Regolamento GBER, le “spese cuscinetto” saranno riconoscibili solo allorché sostenute nell’ambito delle categorie di costo già finanziate.

L’Autorità di Gestione potrà riservarsi di valutare, d’ufficio, un diverso inquadramento, ove ritenuto necessario.

Maggiori specifiche potranno essere dettagliate in successivi atti dell’AdG.

6.4 ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Per le attività di cui alla misura 3, l'Autorità di Gestione definirà gli eventuali adempimenti necessari all'accettazione dei contributi nell'ambito dei medesimi atti con i quali ne approverà il finanziamento.

7. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE

7.1 REGOLE DI CUMULO

Il progetto approvato e ammesso a finanziamento non potrà beneficiare sulle stesse voci di spesa di altri finanziamenti comunitari, né di altri fondi nazionali, regionali o provinciali espressamente destinati al medesimo investimento, oltre i limiti di intensità definiti dai Regolamenti europei (art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014) o da altre pertinenti norme nazionali, regionali e provinciali.

7.2 DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI AIUTI DI STATO CONCESSI

Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato concessi in attuazione del presente Avviso, dovranno sottoscrivere specifiche dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attestino:

- che l'impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- per le imprese cui l'aiuto di Stato sarà concesso ai sensi del Regolamento "de minimis", il perimetro d'impresa rilevante, secondo la definizione di "impresa unica" ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato soprarichiamata.

I contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.

7.3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA E DEI PARTNER

Gli obblighi dei Capofila e dei Partner sono indicati nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, nella Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila o nel relativo Addendum, nonché nella Convenzione interpartenariale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce causa di revoca parziale o totale del contributo.

7.4 CONTROLLI

Si rammenta che, come per tutte le attività progettuali già finanziate a valere sui primi tre avvisi del Programma, le domande di rimborso presentate dal Beneficiario capofila con le spese rendicontate dai singoli Partner italiani aventi ad oggetto attività finanziate con il presente avviso verranno sottoposte a controllo documentale da parte della struttura regionale o provinciale competente (controllo di I livello). Inoltre, ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto a verifiche in loco svolte da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit (comprehensive anche dei controlli ex post per quanto riguarda il vincolo di stabilità). Sono infine possibili ulteriori verifiche sulla spesa pubblica da parte di altri organi competenti, quali Commissione europea, Guardia di Finanza, eccetera.

I beneficiari dovranno fornire, su semplice richiesta delle Strutture incaricate al controllo di I livello, tutte le informazioni richieste. Dovranno inoltre consentire l'accesso al personale incaricato delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del progetto.

Si rammentano infine gli obblighi di rendicontazione dell'avanzamento dei progetti previsti dalle Linee guida: per le attività finanziate a valere sulla Misura 1 del presente Avviso, è richiesta la trasmissione esclusivamente del monitoraggio finale.

7.5 RISPETTO DELLA NORMATIVA

I beneficiari italiani dovranno garantire il rispetto delle disposizioni europee, nazionali, regionali e provinciali indicate nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.

Il presente avviso è inoltre conforme alle disposizioni di Regione Lombardia – presso cui sono state designate le Autorità del Programma - in materia di accesso ai documenti amministrativi, obblighi in tema di antiriciclaggio e clausole anti truffa.

7.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 presso Regione Lombardia - Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni – Struttura Autorità di

Gestione Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera - Palazzo Lombardia n. 1, 20124 Milano,

e-mail AdGProgrammaltaliaSvizzera@regione.lombardia.it,

pec: entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it .

Dopo la pubblicazione dei decreti di ammissione a finanziamento a valere sul presente Avviso, il Capofila potrà verificare direttamente dal sistema informativo SiAge gli esiti della valutazione. Ciò non preclude la possibilità di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, mediante richiesta motivata scritta indirizzata, anche per via telematica, al responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

7.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, Regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Per i partner svizzeri è applicata la legge federale RS 231.1 del 19/06/1992 sulla Protezione dei Dati (PDT) e la relativa Ordinanza.

7.8 CONTATTI

Per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al Sito Web di Programma:

<https://interreg-italiasvizzera.eu/>.

Ulteriori richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate esclusivamente tramite la casella mail:

STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it